

12 gennaio 2022



LE OPERAZIONI CON L'ESTERO

- Modelli Intrastat
- Esterometro – obbligo fatturazione elettronica
- Transazioni con San marino

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March

Eros De March

Ambra Mattiello

Manuel Bandiera

Fabio Perissinotto

Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente


1. MODELLI INTRASTAT: MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONI (determina Agenzia Dogane n. 489386/2021)

Con effetto sulle operazioni aventi periodo di riferimento dal **1^ gennaio 2022** i modelli Intrastat si semplificano.

TERMINI DI INVIO.

ABOLITO invio trimestrale dei modelli **INTRASTAT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** (*Intra 2-bis e Intra 2-quater*).

Rimane **OBBLIGO invio MENSILE** (ai soli fini statistici e non fiscali) a superamento di determinate soglie:



NUOVO MODELLO INTRASTAT.

Introdotta il modello **Intra 1-sexies** per la comunicazione delle cessioni Intra-UE con contratto di *call-off-stock* (trasferimento di merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro).

**RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E
DEI SERVIZI RICEVUTI**

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

 PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA			A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



Campo 2-3-5: non sono più da compilare



Campo 6-7: nuova esposizione codici natura transazione

Obbligatorio codice a due cifre (colonna A e B) per coloro che nell'anno realizzano o presumono di realizzare arrivi superiori a 20 milioni.

Per gli altri, comunque obbligatoria la compilazione della colonna A, facoltativa la colonna B.

(per i codici natura vedi tabella in calce)



Campo 8: per gli arrivi di valore **inferiore ad euro 1.000** è possibile utilizzare la nomenclatura "99500000"



RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Campo 3-5-9-10-11: non sono più da compilare

**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

 PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


Campo 5-6: nuova esposizione codici natura transazione

Obbligatorio codice a due cifre (colonna A e B) per coloro che nell'anno realizzano o presumono di realizzare arrivi superiori a 20 milioni.

Per gli altri, comunque obbligatoria la compilazione della colonna A, facoltativa la colonna B.

(per i codici natura vedi tabella in calce)



Campo 7: per le spedizioni di valore **inferiore ad euro 1.000** è possibile utilizzare la nomenclatura **"99500000"**


Campo 15: Paese d'origine delle merci

Informativa ai fini statistici.

Trattasi dello Stato membro o il paese di origine delle merci, del quale va indicato il codice ISO secondo la tariffa doganale ('IT' incluso).

Per le merci unionali si indicherà lo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto.

Se il bene è prodotto in più Stati membri si indicherà lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata.

Per le merci non unionali l'origine è determinata in base alle regole doganali di attribuzione dell'origine non preferenziale.


**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI
SERVIZI RESI**
SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

 PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nessuna novità

NATURA DELLA TRANSAZIONE

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1	Restituzione di merci (Nota N3)	B
		2	Sostituzione di merci restituite	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5)	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6)	
		3	Leasing finanziario (Nota N7)	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)	

segue...

4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merchi che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	D
		2	Merchi che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merchi che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	E
		2	Merchi che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)	H
		9	Altra	

2. ESTEROMETRO: nuove regole per la trasmissione – obbligo fattura elettronica

Dal **1^a luglio 2022** i dati delle operazioni transfrontaliere (UE ed EXTRAUE) andranno **OBBLIGATORIAMENTE** trasmessi tramite Sdi, con il **formato della fattura elettronica**.

La comunicazione avverrà **per singola operazione** (e non più in misura «massiva») **entro i termini di emissione delle e-fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi ovvero **entro il 15^a giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** o di effettuazione dell'operazione passiva (e non più entro il mese successivo al trimestre di riferimento).

Nulla vieta il ricorso alla e-fattura anche prima del 1^a luglio 2022 evitando così la trasmissione dell'Esterometro.

NUOVO CALENDARIO ESTEROMETRO

PERIODICITA'	TERMINE INVIO ESTEROMETRO
4 ^a TRIMESTRE 2021	31 gennaio 2022
1 ^a TRIMESTRE 2022	02 maggio 2022 (il 30 aprile è sabato)
2 ^a TRIMESTRE 2022	22 agosto 2022 (per effetto proroga di Ferragosto)

DAL 1^a LUGLIO 2022

EMISSIONE E-FATTURA con Codice destinatario XXXXXXXX

INTEGRAZIONE / AUTOFATTURA ELETTRONICA della fattura ricevuta attraverso il ricorso al tracciato:

TD17 per acquisti di servizi dall'estero (UE o EXTRAUE)

TD18 per acquisti di beni intracomunitari

TD19 per acquisti di beni già presenti in Italia

3. TRANSAZIONI CON SAN MARINO

Dal 1^a luglio 2022 **OBBLIGO** di fatturazione in formato elettronico in caso di acquisto o cessione di beni, salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge. Sino a tale data la documentazione in via elettronica rimane facoltativa.

Il ricorso alla **fattura elettronica** rimane facoltativa solo per i servizi resi e ricevuti.

CESSIONI DI BENI

La fattura e la nota di variazione elettroniche devono contenere:

- **Numero identificativo** del cessionario sanmarinese
- **Codice destinatario 2R4GT08**
- **Codice natura N3.3** (a meno che gli acquirenti non siano privati, in tal caso, l'operazione sarà assoggettata ad Iva in Italia)

L'Ufficio Tributario di San Marino verifica il regolare assolvimento dell'imposta, convalida il documento e comunica l'esito del controllo visibile nel portale «Fatture e Corrispettivi» di Agenzia Entrate.

Se nei 4 mesi successivi all'emissione della e-fattura, l'Ufficio Tributario di San Marino non convalida la regolarità della fattura, la cessione va assoggettata ad IVA.
Il cedente italiano nei 30 gg successivi deve emettere una nota di variazione ex art. 26,co. 1, dpr 633/72, senza sanzioni e interessi.

La fattura e la nota di variazione cartacee devono:

- Essere emesse in **3 esemplari**, due consegnati all'acquirente; una di esse deve essere restituita al cedente italiano vidimata con data e timbro a secco circolare dall'Ufficio Tributario di San Marino

Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, questa non viene restituita vidimata, il cedente italiano invia un'apposita comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino e, per conoscenza, alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
Il cedente italiano nei 30 gg successivi deve emettere una nota di variazione ex art. 26,co. 1, dpr 633/72, senza sanzioni e interessi.

ACQUISTI DI BENI

CON ADDEBITO DELL'IVA

fattura elettronica

La fattura elettronica sarà ricevuta e visibile dall'acquirente italiano in «**Fatture e Corrispettivi**» di Agenzia Entrate.

L'IVA è versata dal cedente sammarinese.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino verifica il versamento dell'IVA e comunica l'esito positivo dei controlli all'acquirente italiano: da questo momento l'acquirente italiano potrà detrarre l'imposta.

fattura cartacea

La fattura cartacea viene emessa dal cedente sammarinese in 3 esemplari. Una di essa è trasmessa all'acquirente italiano vidimata con datario e timbro con impronta a secco circolare dall'Ufficio Tributario di San Marino.

L'acquirente italiano potrà detrarre l'imposta a ricevimento del documento così vidimato.

SENZA ADDEBITO DELL'IVA

fattura elettronica

La fattura elettronica sarà ricevuta e visibile dall'acquirente italiano in «**Fatture e Corrispettivi**» di Agenzia Entrate.

L'IVA è assolta dall'acquirente italiano in *reverse charge* ex art. 17, co. 2, dpr 633/72.

L'acquirente italiano **deve** integrare la e-fattura in modo **elettronico** attraverso il tracciato **TD19** e indicando in:

- *Cedente/fornitore* i dati del cedente sammarinese
- *DatiFattureCollegate* l'IDSdi attribuito dallo Sdi della fattura di riferimento
- *Data* la data dell'effettuazione dell'operazione

fattura cartacea

La fattura cartacea viene emessa dal cedente sammarinese in 2 esemplari. Una di essa è trasmessa all'acquirente italiano vidimata con datario e timbro con impronta a secco circolare dall'Ufficio Tributario di San Marino.

L'IVA è assolta dall'acquirente italiano in *reverse charge* ex art. 17, co. 2, dpr 633/72.

L'integrazione **può**, a scelta dell'acquirente italiano, avvenire in modo cartaceo oppure in formato elettronico.

Attenzione:

CESSATI GLI OBBLIGHI INTRASTAT PER OPERAZIONI CON SAN MARINO

Dal 1^a ottobre 2021 è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli Intrastat le operazioni di cessione di beni verso San Marino anche laddove la fattura sia emessa in formato cartaceo (avviso Agenzia delle Dogane del 16.12.2021).

Per gli acquisti di beni da San Marino l'obbligo di comunicazione Intrastat era già venuto meno, così come per le prestazioni di servizi attive e passive.

Si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali in merito all'obbligatorietà o meno dell'Esterometro in presenza di fatture elettroniche trasmesse allo Sdi.